

Delibera n° 943

Estratto del processo verbale della seduta del

24 maggio 2017

oggetto:

LR 11/2017. APPROVAZIONE REQUISITI TECNICI PER DETENZIONE DI ANIMALI PER PUBBLICO SPETTACOLO, IVI COMPRESA L'ATTIVITÀ CIRCENSE E LE MOSTRE VIAGGIANTI, NECESSARI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEI COMUNI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, E DEI REQUISITI FORMALI DELLA DOMANDA DA PRESENTARSI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27/7/1934;

Visto il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" ed in particolare il capo IV sull'obbligo di vigilanza veterinaria sui circhi;

Vista la L. n. 337 del 18/03/1968 – "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

Vista la "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione" del 03/03/1973, ratificata dalla L. n° 874 del 19/12/1975;

Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15/10/1978 a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO, la quale all'art. 4 cita: "ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'art. 10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31/3/79: "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione animali" che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservazione di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Vista la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19/09/1979, ratificata dalla L. n. 503 del 05/08/1981;

Vista la circolare del Ministro della Sanità n° 29 del 5/11/90 "Animali selvatici ed esotici in cattività" – Vigilanza Veterinaria Permanente;

Vista la L. n. 150 del 07/02/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 03/03/1973, di cui alla L. n. 874 del 19/12/1975, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica";

Rilevato che la L. n. 150 del 07/02/1992 consente ai circhi di detenere animali pericolosi solo se "dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri fissati previamente dalla Commissione Scientifica ai sensi dell'ART. 6 della stessa legge;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19/04/1996 n.938500 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

Vista la L. n. 426 del 09/12/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03/05/2001 "Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie di animali e vegetali", che prevede per i circhi l'obbligo di compilazione del registro di detenzione delle specie animali contemplate dalla Convenzione di Washington;

Vista la L. n. 189 del 20/07/2004 – “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” –;

Visto il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio, del 22/12/2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97 nonché il relativo Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005";

Viste le “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”, redatte ai sensi dell'art. 6 della L. 150 del 07/02/1992, come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 13/04/2006, ed emanate con il fine di:

- Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
- Proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani;
- Verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, anche tramite la definizione di più chiare indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e sugli arricchimenti ambientali da dotare per soddisfare esigenze etologiche;
- Consentire alle Amministrazioni locali ed agli organi di vigilanza competenti in materia di accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio della autorizzazione all'attendamento;

Ritenuto di dover:

- raccomandare che nell'ambito dell'attività circense in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe e rapaci;
- prevedere l'obbligo di verifica, da parte del Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, affinché accerti che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc.), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive indicazioni tecniche e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto
- definire indicazioni tecniche per la detenzione degli animali necessarie al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense sulla base dei criteri stabiliti dalla

Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000, come integrate dalle Linee Guida emanate dalla Commissione stessa in data 19/04/ 2006 con prot. DPN/10/2006/11106;

- integrare in alcuni punti le linee guida sopracitate per renderle maggiormente operative;
- inserire uno specifico capitolo dedicato all'utilizzo dei rettili durante lo spettacolo nella parte dedicata ai criteri tecnici specifici per taxa;
- ribadire che quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente fa da riferimento per la detenzione nei circhi e nelle mostre viaggianti di animali da compagnia e di animali domestici;

Vista la L.R. n. 20 del 11/10/2012 e il Regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 127 del 26/06/2015;

Vista la deliberazione del Comune di Udine n. 159 del 19/05/2015 che ha recepito le Linee guida della Commissione Scientifica Cites sui circhi del 19/04/ 2006 con prot. DPN/10/2006/11106;

Vista la L.R. 11/17 che prevede che :

- la detenzione di animali per pubblico spettacolo, ivi compresa l'attività circense e le mostre viaggianti, è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali stabilite dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalle linee guida CITES.
- l'approvazione dei requisiti tecnici di cui al comma 1 bis deve contenere altresì i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

Rilevata la maggiore sensibilità dei cittadini in tema di spettacoli che vedono coinvolti gli animali;

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità e di emanare disposizioni al riguardo, al fine della miglior tutela degli stessi;

Considerato che è necessario richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto per l'ambiente e per i diritti degli animali;

Ritenuta, quindi, opportuna l'adozione di misure dirette alla salvaguardia di tutte le specie animali e alla tutela dell'incolumità pubblica;

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,

La Giunta regionale all'unanimità,

Delibera

1. Di approvare, ai sensi della L.R. 11/17, i requisiti tecnici per detenzione di animali per pubblico spettacolo, ivi compresa l'attività circense e le mostre viaggianti,

necessari al rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base di quanto stabilito dalle linee guida CITES, riportati in allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che contengono altresì i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul BUR.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE